

[II] A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

#### D. 45.2.10.

**1303. Confusione.** – [I] Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore [1253].

[II] Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo [1253].

#### D. 46.1.71 pr.

**1304. Transazione.** – [I] La transazione [1965 ss.] fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

[II] Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

**1305. Giuramento.** – [I] Il giuramento [2736 ss.] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento recusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero recusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito [102 c.p.c.].

**1306. Sentenza.** – [I] La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido [103, 332 c.p.c.], non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [2909].

[II] Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

**1307. Inadempimento.** – [I] Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori [1218], gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

**1308. Costituzione in mora.** – [I] La costituzione in mora [1219] di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310.

[II] La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

**1309. Riconoscimento del debito.** – [I] Il riconoscimento del debito [1988] fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

**1310. Prescrizione.** – [I] Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure **uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione** [2943 ss.] contro il comune debitore, **hanno effetto riguardo agli altri debitori** o agli altri creditori [1308].

[II] La sospensione della prescrizione [2941 ss.] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

[III] La rinuncia alla prescrizione [2937] fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunciato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

**1311. Rinunzia alla solidarietà.** – [I] Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri [1313].

[II] Rinunzia alla solidarietà:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

**1312. Pagamento separato dei frutti o degli interessi.** – [I] Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

**1313. Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà.** – [I] Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà [1311].

### Sezione IV

#### Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

**1314. Obbligazioni divisibili.** – [I] Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione **non è solidale** [754, 1292], ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e **ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte** [63 att. c.c. // 11 c.p.c.].

**1315. Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.** – [I] Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

**1316. Obbligazioni indivisibili.** – [I] L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti [187 c.p.].

**1317. Disciplina delle obbligazioni indivisibili.** – [I] Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292 ss.], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

**1318. Indivisibilità nei confronti con gli eredi.** – [I] L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [1295].

**1319. Diritto di esigere l'intero.** – [I] Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile [1772<sup>2</sup>]. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi [1179].

**1320. Estinzione parziale.** – [I] Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito [1236 ss.] o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta [1197], il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

[II] La medesima disposizione si applica in caso di transazione [1304], novazione [1300], compensazione [1302] e confusione [1303].

### TITOLO II

#### DEI CONTRATTI IN GENERALE

##### Capo I

#### Disposizioni preliminari

**1321. Nozione.** – Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [82, 144, 162, 163, 316, 648, 1256, 1384, 1411, 1457, 1464 // 414, 949 c.nav.].

**Gai 3.137, D. 2.14.1.1-3.**

**1322. Autonomia contrattuale.** – [I] Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [1339, 1679<sup>1</sup>, 2597, 732].

[II] Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [1325<sup>1,n.2</sup>] (1).

**D. 2.14.7.1-2.**

(1) Art. 1, c. 1 bis, l. n. 241/1990. • Art. 8 del d.lgs. n. 36/2023. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito.

**1323. Norme regolatrici dei contratti.** – Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

**1324. Norme applicabili agli atti unilaterali.** – Salvo diverse disposizioni di legge [1987], le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [428<sup>1</sup>, 526, 1174, 1334, 1362, 1414<sup>3</sup>, 1987, 2377, 2379].

## Capo II

## Dei requisiti del contratto

**1325. Indicazione dei requisiti.** – I requisiti del contratto [1418] sono:

- 1) l'accordo delle parti [1321, 1326 ss.];
- 2) la causa [1321, 1322, 1333, 1344, 1345, 1411, 1418<sup>2</sup>, 1895];
- 3) l'oggetto [1346 ss.];
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità [1350, 1351, 1352, 1392, 2328, 2463].

## Sezione I

## Dell'accordo delle parti

**1326. Conclusione del contratto.** – [I] Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [1328, 1330, 1333, 1335, 1411].

[II] L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [1328<sup>2</sup>].

[III] Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [1175].

[IV] Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352].

[V] Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

**D. 45.1.137 pr.**

**1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.** – [I] Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione [art. 2, l. 18.6.1998, n. 192].

[II] L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

**1328. Revoca della proposta e dell'accettazione.** – [I] La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso [782<sup>3</sup>, 1329, 1334, 1336<sup>2</sup>, 1887, 1990]. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede [1175] l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo [843, 924, 925, 1038, 1053, 2045, 2047<sup>2</sup>] delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto [1337].

[II] L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione [1326, 1329, 1335, 1336].

**1329. Proposta irrevocabile.** – [I] Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto [782<sup>3</sup>, 1183, 1324, 1326<sup>2</sup>, 1331, 1333, 1334, 1351, 1406, 1425<sup>2</sup>, 1887, 1987, 2643].

[II] Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia [1330].

**1330. Morte o incapacità dell'imprenditore.** – La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace [428] prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

**1331. Opzione.** – [I] Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329 [1321, 1329, 1351, 1406, 2441, 2932].

[II] Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice [1183].

**1332. Adesione di altre parti al contratto.** – Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari.

**1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente.** – [I] La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente [785, 1070, 1272, 1236, 1268, 1272, 1273, 1322, 1329, 1425<sup>n.2</sup>, 1958, 1987, 2821] è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata [1305].

[II] Il destinatario può rifiutare [1411] la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso [1236, 1399, 1468].

**1334. Efficacia degli atti unilaterali.** – Gli atti unilaterali [1324, 1328<sup>1</sup>, 1328<sup>2</sup>, 1333, 1414<sup>3</sup>] producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

**1335. Presunzione di conoscenza.** – La proposta, l'accettazione [1326], la loro revoca [1328] e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario [1333, 1334], se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

**1336. Offerta al pubblico.** – [I] L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [1326, 1333, 1987, 1989], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

[II] La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia [1328].

**1337. Trattative e responsabilità precontrattuale.** – Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [1175, 1218, 1366, 1338, 1440, 1358, 2043 // 88 c.p.c.] (1).

(1) Art. 2, c. 2, lett. e) (trasparenza), art. 5 ss., art. 48 ss., art. 67-septies decies, c. 4, d.lgs. 6.9.2005, n. 206. • Art. 34-36 del d.lgs. n. 79/2011, art. 116 e 117 TUB, art. 21, 23 TUF, 123, 124 TUB, art. 131 e 132 bis d.lgs. n. 209/2005. • Artt. 94, 102, 112 TUF e art. 116 TUB.

**1338. Conoscenza delle cause d'invalidità.** – La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità [1418, 1425 ss.] del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [1175, 1337, 1398, 1439, 1710<sup>2</sup>, 1759<sup>1</sup>, 1770<sup>1</sup>, 1812, 1821, 1892, 1971, 2043 // art. 4<sup>3</sup> d.lgs. n. 28/2010].

**1339. Inserzione automatica di clausole.** – Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative\*, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [1321, 1322, 1340, 1374, 1419<sup>2</sup>, 1679<sup>2</sup>, 1815<sup>2</sup>, 1932<sup>2</sup>, 2077, 2597, 2936].

\* Le norme corporative sono state abrogate con r.d.l. 9.8.1943, n. 721. • Art. 4 del d.lgs. n. 28/2010.

**1340. Clausole d'uso.** – Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti [1368, 1374].

**1341. Condizioni generali di contratto.** – [I] Le condizioni generali di contratto [1340, 1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370].

[II] In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospendere l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (1).

(1) Cfr. art. 118 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385. • Cfr. art. 33-37, 141, c. 4, d.lgs. 6.9.2005, n. 206. • Cfr. art. 45, All. I del d.lgs. 23.5.2011, n. 79.

**1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari.** – [I] Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

[II] Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (1).

(1) Cfr. art. 34, c. 5, d.lgs. 6.9.2005, n. 206.

## Sezione II Della causa del contratto

**1343. Causa illecita.** – La causa è illecita [1322, 1418] quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume [634, 1322, 1344, 1345, 1354, 1418, 2035, 2744].

### Codex 2.3.6.

**1344. Contratto in frode alla legge.** – Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (1).

### D. 1.3.29.

(1) D.P.R. n. 600/1974, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 37-bis, Disposizioni antielusive: «1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad **aggirare** obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. [...] 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere **disapplicate** qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione». (Omissis). • Art. 10-bis della l. 27.7.2000, n. 212 (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale), in Parte IV, Sezione VI, n. 2.

**1345. Motivo illecito.** – Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo **esclusivamente** per un motivo illecito **comune** ad entrambe [624<sup>2</sup>, 626, 647<sup>3</sup>, 787, 788, 1418<sup>2</sup>].

## Sezione III Dell'oggetto del contratto

**1346. Requisiti** (1). – L'oggetto del contratto [1325<sup>1,n.3</sup>] deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [1285<sup>2</sup>, 1348, 1349, 1429<sup>1,n.1</sup>, 1472, 1474, 1531, 1560<sup>2</sup>, 1657, 1709, 1938, 2099, 2787<sup>3</sup> c.c., art. 6<sup>1</sup> l. n. 192/1998].

### D. 50.17.185.

(1) Art. 1, c. 1 e 2, d.l. 3.5.2016, n. 59, conv., con modif., dalla l. 30.6.2016, n. 119.

**1347. Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.** – Il contratto sottoposto a condizione sospensiva [1353] o a termine [1184, 1185] è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

### D. 45.1.83.5.

**1348. Cose future** (1). – La prestazione di cose future [820<sup>2</sup>, 1029, 1260, 1472, 1478, 1938, 2823, 2937<sup>2</sup>] può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge [458, 771<sup>1</sup>].

### D. 18.1.8 pr.

(1) Art. 1, c. 1 e 2, d.l. 3.5.2016, n. 59, conv., con modif., dalla l. 30.6.2016, n. 119.

**1349. Determinazione dell'oggetto.** – [I] Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento [631, 632, 664, 706, 733, 778, 1286, 1287, 1387, 1473, 2264, 2603<sup>4</sup>]. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [113 c.p.c.].

[II] La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo [1418].

[III] Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

## Sezione IV Della forma del contratto (1)

(1) Art. 2, c. 2, lett. e) (trasparenza), art. 35, c. 1, d.lgs. 6.9.2005, n. 206.

**1350. Atti che devono farsi per iscritto.** – [I] Devono farsi per atto pubblico [2699 ss.] o per scrittura privata [2702 ss.], sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [769, 812, 1470, 1537, 1543, 1552, 2328, 2463, 2725<sup>2</sup>, 2643<sup>1,n.1</sup>, 2645];

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente e dell'enfiteuta [957 ss., 2643<sup>1,n.2</sup>, 2645];

3) i contratti che costituiscono la comunione [1100 ss.] di diritti indicati dai numeri precedenti [2643<sup>1,n.2,3</sup>, 2645];

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss.], il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione [1021 ss., 2643<sup>1,n.4</sup>];

5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti [1070, 1236, 2643<sup>1,n.5</sup>];

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [971, 2643<sup>1,n.7</sup>];

7) i contratti di anticresi [1960 ss., 2643<sup>1,n.12</sup>];

8) i contratti di locazione [1571] di beni immobili per una durata superiore a nove anni [1571, 1607, 2643<sup>1,n.8</sup>] (1);

9) i contratti di società [2247 ss.] o di associazione [2594 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato [2643<sup>1,n.10</sup>];

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [1871] (2);

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [713, 1111, 2646];

12) le transazioni [1965 ss.] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [2643<sup>1,n.13</sup>];

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [14, 47, 162, 484, 519, 601 ss., 782, 1284<sup>3</sup>, 1341<sup>2</sup>, 2125, 1392, 1403, 1503<sup>3</sup>, 1543<sup>1</sup>, 1978<sup>1</sup>, 2096, 2328, 2504, 2603, 2821, 2879, 2882 // 807, 808 c.p.c. // 237, 249, 328, 565, 852, 857, 1027 c.nav. // art. 2 l. n. 192/1998 // art. 23 TUF (3).